



STATUTO

Art. 1 – Denominazione e carta fondamentale. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione in materia di libero associazionismo, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, è costituita una associazione denominata “**Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana**” brevemente “**ASA**”, che assume come carta fondamentale il presente Statuto.

Art. 2 - Sede. L'associazione ha sede in Ancona, Via Tavernelle n. 122 e sede operativa presso il presidente pro tempore. L'Associazione potrà costituire ulteriori sedi nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno 1 gennaio al giorno 31 del mese di dicembre.

Art.4 - Scopi e finalità. La “Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana” è un'associazione culturale, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che applica le pari-opportunità fra i sessi e che intende favorire, promuovendole, tutte le iniziative che portino al miglioramento dell'essere umano, dell'ambiente e della società, mediante la realizzazione di attività culturali di vario tipo, con particolare attenzione per quelle di carattere eno-gastronomico, didattico e scientifico.

Scopo precipuo dell'ASA è tutelare la tradizionale cultura eno-gastronomica anconitana legata alla cucina ed al consumo dello stoccafisso, alla promozione di tale cultura fra la popolazione locale e fra le genti di tutto il mondo nonché al



STATUTO

sostegno di tutti coloro che attraverso studi, opere e azioni, avranno cura di diffondere tale tipica espressione dell'anconitanità e della buona cucina.

Inoltre, l'ASA intende promuovere con particolare attenzione un rapporto democratico e collaborativo con tutti i cittadini e le istituzioni nazionali ed internazionali, con gli enti pubblici istituzionali e locali nonché con gli Istituti Professionali Alberghieri e le Università, al fine di meglio perseguire il proprio scopo sociale.

L'ASA, fra l'altro, promuove ed organizza, in proprio o in collaborazione con altri soggetti privati o pubblici:

- a) tutte le forme ed attività educative, culturali, sportive, ricreative, solidaristiche, ecologiche, di valorizzazione della vita individuale e della convivenza collettiva;
- b) attività editoriale sia mediante l'edizione di opere proprie e di terzi, sia mediante la pubblicazione di atti di convegni, seminari, studi e ricerche, sia curando l'edizione di testi, atti, scritti, libri per conto di soggetti terzi, sia pubblici che privati;
- c) tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, incontri, manifestazioni, fiere, proiezioni di film, documentari e cortometraggi;
- d) iniziative teatrali e di intrattenimento musicale;
- e) attività di formazione attraverso corsi di preparazione e perfezionamento nonché costituzione di gruppi di studio e ricerca;
- f) la gestione di spazi culturali, educativi o ecologici, di viaggi e soggiorni che rientrino nelle proprie finalità, di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso l'utilizzo dei mezzi elettronici e di video-comunicazione;



STATUTO

- g) l'attività di sostegno ed aggiornamento dei propri associati, in particolare ponendo la massima attenzione affinché sia garantita la pari opportunità nello sviluppo della crescita culturale.

In estrema sintesi, l'ASA si propone di esercitare, di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'ASA potrà svolgere, in maniera ausiliaria e sussidiaria attività, anche di natura commerciale, connessa all'oggetto sociale e strumentale alla realizzazione delle proprie finalità e, in particolare, potrà:

- a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, finanziamenti e mutui;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi quadro e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività associative;
- c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative pubbliche o private, coerenti con i propri scopi sociali;
- d) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi associativi.

L'ASA è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali e dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati. L'ASA applica i principi di libera eleggibilità degli organi sociali, del voto singolo, di sovranità dell'Assemblea dei soci, rispettando i democratici criteri di ammissione o esclusione degli stessi, adottando idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.



STATUTO

Durante la vita dell'Associazione, in nessun caso, potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, siano essi avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale.

Art. 5 – Soci. Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori
- d) soci onorari

Sono soci fondatori i soggetti intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che versino all'Associazione la quota annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che versino all'Associazione, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari i soggetti designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze, senza obbligo di versamento delle quote sociali. Non potrà essere nominato più di un socio onorario nel corso di ciascun esercizio sociale.

L'assunzione dello status di socio comporta la conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del presente Statuto.

È Socio onorario, qualora sia concorde, il Comune di Ancona che ha agli atti, e ne rimane custode, il disciplinare dell'Accademia dello stoccafisso all'anconitana.

È Presidente onorario dell'Accademia, qualora sia concorde, il Sindaco del Comune di Ancona in carica.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati. I soggetti associati sono tenuti:



STATUTO

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) ad aderire all'Associazione nel rispetto delle modalità e delle condizioni definite dagli organi direttivi dell'Associazione;
- c) se soci sostenitori, a corrispondere la quota di iscrizione annuale, mediante le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di soggetto associato da diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) alla fruizione dei locali messi a disposizione dall'Associazione, secondo tempi e modalità dalla stessa indicati;
- c) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto;
- d) a partecipare all'elezione degli organi direttivi, con diritto all'elettorato attivo e passivo.

I soci onorari non hanno i diritti di cui alle lettere c) e d).

Si intendono prestati a titolo gratuito gli incarichi o piccole incombenze che i soci vorranno volontariamente e liberamente assumere per permettere l'attività dell'Associazione e incrementarne le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali; tali incarichi a titolo gratuito e volontario potranno cessare da parte del singolo con un semplice avviso, senza onere di motivazione o preavviso essendo questo pienamente libero di decidere la disponibilità del suo tempo nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio. La qualifica di soggetto associato si perde per:

- a) mancato rinnovo dell'associazione collettiva o individuale;



STATUTO

- b) dichiarazione ufficiale di non condividere gli scopi, le visioni e l'attività dell'Associazione;
- c) dimissioni, esclusione, morte del socio.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:

- a) il mancato rispetto delle modalità e delle condizioni previste dagli organi direttivi per l'iscrizione all'Associazione;
- b) il comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione;
- c) lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
- d) l'inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi;
- e) l'aver recato o il recare in qualunque modo un danno morale o materiale all'Associazione;
- f) l'essersi reso protagonista di opere o azioni che possano danneggiare o arrecare pregiudizio all'immagine dell'Associazione.

Le dimissioni da parte del soggetto associato vanno comunicate mediante lettera raccomandata o pec all'Associazione ed hanno effetto dalla delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'associato può impugnare il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, innanzi al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, mediante ricorso scritto da inviare, a mezzo Raccomandata A.R. o pec, al Presidente del Collegio dei Probiviri ed al Presidente dell'Associazione. Il Collegio, decide nei successivi novanta giorni.



STATUTO

Art. 8 – Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo iniziale eventualmente versato dai soci fondatori;
- b) dai beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali donazioni, erogazioni, liberalità, eredità o legati;
- c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 9 - Il rendiconto. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito nell'attività istituzionale statutariamente prevista.



STATUTO

Art. 10 - Organi dell'associazione. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea degli associati. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare ai soci in regola con il versamento delle quote sociali almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, WhatsApp, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'ASA.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) eleggere con votazioni separate, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;



STATUTO

- c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) discutere e deliberare su argomenti proposti dagli associati in tempo per essere inseriti nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. In caso di pandemia o di altro evento eccezionale che renda quantomeno difficoltoso riunire gli associati, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e l'esame del bilancio preventivo possono essere differiti, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, non oltre gli undici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria per:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto e di parola tutti i soci. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine



STATUTO

del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

Ciascun Socio può essere portatore di massimo due deleghe al voto assembleare, rilasciate per iscritto da Soci aventi diritto e consegnate al Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. L'Assemblea elettiva è presieduta da socio designato dall'Assemblea stessa che non sia candidato ad alcuna delle cariche sociali. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, firmandoli unitamente al Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri pari, variabile da quattro a dieci, ed è eletto dall'Assemblea degli associati fra i medesimi. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo disattendano il loro mandato per un periodo prolungato, o non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio, vengono sostituiti d'ufficio, con un voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, con un socio cooptato dal Consiglio Direttivo stesso. Qualora, durante il mandato, venissero per qualsiasi ragione a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Proviviri, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti scegliendoli tra i soci. I consiglieri e i componenti degli altri organi cooptati rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.



STATUTO

Le funzioni di consigliere si intendono esercitate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con la frequenza stabilita dal Consiglio stesso, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. E' convocato dal Presidente a mezzo e-mail, WhatsApp o sms, con preavviso minimo di cinque giorni ma in caso di urgenza il preavviso può essere di sole 24 ore. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando sono presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni devono essere palesi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo accetta le domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci dopo la verifica della condivisione degli scopi statutari e degli altri requisiti richiesti dallo Statuto, o le rigetta motivandone la decisione, formula ed approva i regolamenti interni, irroga ed applica i provvedimenti disciplinari, compila i bilanci e le relazioni, accetta o respinge le dimissioni dei soci che, se reiterate, vanno accettate. Su proposta del Presidente nomina i membri delle commissioni tecniche dei singoli settori di attività e ne approva i regolamenti ed i programmi, nomina i membri di commissioni di lavoro determinandone indirizzi ed incarichi. Il Consiglio Direttivo provvede in genere a tutto quant'altro gli venga delegato dall'Assemblea nei limiti del presente Statuto.

Nel caso di dimissioni simultanee della maggioranza dei Consiglieri, Il Presidente convoca, per il rinnovo di tutte le cariche sociali, l'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla data delle dimissioni.



STATUTO

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può decidere che le riunioni del Consiglio vengano effettuate a mezzo di piattaforme di comunicazione telematiche (Skype, Zoom, ecc.).

Art. 13 - Il Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità sociali. Egli dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di aprire conti correnti presso istituti di credito. Allo stesso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Il Presidente nomina due Vice Presidenti fra i componenti del Consiglio Direttivo e stabilisce a quale dei due affidare il compito di "Vicario"; con gli stessi costituisce un Ufficio di Presidenza di cui fanno parte anche il Segretario ed il Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente a mezzo WhatsApp o sms con preavviso minimo di 24 ore.

Il Presidente nomina, inoltre, un Ufficio di Segreteria, composto da massimo tre addetti, scelti anche all'esterno del Consiglio Direttivo, purché fra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Presidente può conferire deleghe per alcuni atti, ai Vice Presidenti o ad altri membri del Consiglio Direttivo, nonché conferire sia a soci che a terze procure speciali per determinati atti o categorie di atti.



STATUTO

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

La funzione di Presidente si intende esercitata a titolo gratuito.

In caso di impedimento definitivo del Presidente o di sue dimissioni, il Vice Presidente Vicario convoca, per il rinnovo di tutte le cariche, l'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla data dell'impedimento definitivo o delle dimissioni.

Art. 14 - Vice Presidente Vicario e Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario, o in caso di suo impedimento l'altro Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o quando sia delegato dal Presidente a sostituirlo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente o del conferimento della delega.

Art. 15 – Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia dell'Associazione. Esso è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea e dura



STATUTO

in carica quattro anni, riunendosi tutte le volte che lo ritiene opportuno. L'incarico di Probiviro è gratuito. Nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura nel termine di novanta giorni. Il lodo sarà inappellabile.

Art. 17 - Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. È composto da tre membri con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare il rispetto delle leggi e dello statuto nonché la regolarità del sistema informativo contabile. Nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa, e allo scopo dovrà essere convocato con le medesime modalità previste per gli altri componenti dei rispettivi organi sociali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci; si riunisce, su convocazione scritta del proprio Presidente, almeno ogni centottanta giorni per procedere alle verifiche ritenute opportune e procede a predisporre ed esporre annualmente una propria relazione indicante le attività svolte e il proprio parere sul progetto di bilancio presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci in occasione della Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione. Dura in carica sino all'approvazione del quarto bilancio successivo alla sua nomina e, qualora questi non venisse approvato, sino alla data in cui la sua approvazione sarà o avrebbe dovuto essere messa all'ordine del giorno; in qualsiasi caso, finché non sostituito dal nuovo Collegio dei Sindaci Revisori, resta in carica con l'obbligo di contribuire a promuovere, anche provvedendo direttamente se necessario, la immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà



STATUTO

provvedere a nominare il nuovo Collegio dei Sindaci Revisori. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 18 – Norme transitorie e di rinvio. La durata di tutte le cariche sociali è prorogata di un anno in base a quanto previsto dal presente Statuto.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva all'approvazione del presente Statuto, il Presidente provvede alla nomina di un secondo Vice Presidente e dell'Ufficio di Segreteria. Il Vice Presidente già in carica assume il compito di Vicario.

Dalla data di approvazione del presente Statuto è costituito l'Ufficio di Presidenza. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 19 – Abrogazioni. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, sono abrogate tutte le norme interne in contrasto con lo stesso e, espressamente, il Regolamento approvato l'11 novembre 2014.